

STATUTO

LE IMPRONTE SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA DI GELLO 25

Numero REA: PI - 184014

Codice fiscale: 02137550501

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Pisa, la Società coope-	
	rativa denominata	
	"LE IMPRONTE SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di	
	legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, le	
	norme del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e le rela-	
	tive disposizioni di attuazione concernenti le società coope-	
	rative, le norme del codice civile secondo il modello della	
	società a responsabilità limitata, nonché la legislazione	
	speciale in materia cooperativistica.	
	Articolo 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 (Finalità di utilità e scopo mutualistico)	

	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, senza fine di lu-	
	cro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai	
	sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tra-	
	mite l'esercizio delle attività di impresa di interesse gene-	
	rale di cui al successivo articolo 4, e nel contempo lo scopo	
	mutualistico di ottenere, tramite la gestione in forma asso-	
	ciata e con la prestazione lavorativa dei soci, continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La cooperativa può operare anche con terzi non soci. È ammes-	
	sa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e	
	alle condizioni previste dal D. Lgs. 112/2017.	
	A norma della Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispet-	
	tare il principio di parità di trattamento tra i soci coope-	
	ratori.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	

	ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001.	
	La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo nazionale. Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire ad Organismi economici e sindacali che promuovono iniziative inerenti le attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché gli interessi dei soci come più oltre determinati, e considerato altresì lo scopo di esercitare in via stabile e principale le attività di impresa di interesse generale normativamente previste, la Cooperativa ha come oggetto:	
	-la produzione editoriale e litografica, la stampa e la diffusione in ogni forma ed attraverso qualunque mezzo e supporto, cartaceo, elettronico o digitale, sia in Italia che all'estero, ed anche per conto terzi, di libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere di qualsiasi carattere ed argomento, nonché opere e testi cinematografici e teatrali, stampe antiche, opere ed oggetti d'arte e prodotti artistici in genere;	
	-la produzione editoriale, la stampa e la diffusione in ogni forma e con qualunque supporto di prodotti per la didattica scolastica e la divulgazione scientifica, nonché la realizza-	

	zione di edizioni musicali, fonografiche, cinematografiche e	
	televisive mediante la produzione di dischi, videocassette e	
	più in generale di qualsiasi supporto cartaceo, analogico e	
	digitale;	
	-qualsiasi produzione, sia nazionale che estera, inerente	
	l'industria editoriale, tipografica e giornalistica, o comun-	
	que attinente all'informazione, alla cultura e alla comunica-	
	zione, nel rispetto delle norme vigenti in materia;	
	-la comunicazione e la propaganda di attività editoriali per	
	lo sviluppo del mercato delle opere e dei prodotti di cui ai	
	punti precedenti, anche attraverso l'organizzazione, la pro-	
	mozione e l'allestimento di incontri con gli autori, work-	
	shop, esibizioni, manifestazioni, fiere e mostre, per conto	
	proprio e/o di terzi;	
	-promuovere e sviluppare attività educative, culturali, ri-	
	creative e formative; organizzare e gestire attività di for-	
	mazione, giornalistica, pubblicistica, educazione non formale	
	su ampie tematiche (educazione alle differenze, cittadinanza	
	attiva e non violenta, diritti umani, ambiente...), mediante	
	l'organizzazione di corsi, seminari, incontri ed attività	
	complementari programmate su diversi livelli in base al tar-	
	get di riferimento per infanzia, adolescenza e adulti;	
	-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	

	-interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;	
	-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e a contrasto della povertà educativa;	
	-promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;	
	-l'ideazione, la creazione e la gestione di logotipi, marchi aziendali, spot commerciali, manifesti, cataloghi, depliant, slogan, spot, cartellonistica, packaging;	
	-l'acquisto, l'esercizio e la cessione di brevetti, marchi, licenze, diritti d'autore, opere dell'ingegno, diritti di traduzione e di pubblicazione, sia in Italia che all'estero;	
	-l'organizzazione e la gestione, secondo le diverse forme contrattuali ed in appalto, di spazi pubblici, servizi turistici, sorveglianza museale, guide turistiche, catalogazione di reperti, biblioteche, book shop, caffè letterari, punti di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande e ogni altro servizio complementare e/o affine, comunque utile all'attività svolta.	
	-gestire servizi educativi extrascolastici, non formali e servizi sociali in forma privata e per istituzioni pubbliche;	
	-organizzare la partecipazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, dei giovani in generale alle at-	

	tività a loro rivolte;	
	-promuovere attraverso le proprie attività l'abbattimento di	
	barriere, materiali e non, nei confronti di ogni tipo di	
	"differenza" per la valorizzazione della stessa.	
	-Promozione culturale attraverso attività educative, ricrea-	
	tive, ambientali, di promozione alla lettura e benessere so-	
	ciale per contribuire allo sviluppo di una comunità educante.	
	-Progettazione, Organizzazione e gestione di eventi culturali	
	e artistici.	
	La Cooperativa persegue le finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs.	
	112/2017.	
	Inoltre la cooperativa, a titolo esemplificativo e non esau-	
	stivo, per delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:	
	-partecipare ad enti ed organismi economici, cooperativi,	
	consortili ed associativi al fine di consolidare e sviluppare	
	il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approv-	
	vigionamenti ed il credito;	
	-promuovere la costituzione di società di capitali con parte-	
	cipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonché acqui-	
	sire partecipazioni anche maggioritarie e/o di controllo in	
	società di capitali, salvo comunque lo scopo mutualistico;	
	-accettare donazioni e lasciti;	
	-usufruire di tutti i finanziamenti e contributi messi a di-	
	sposizione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e	

da tutti gli enti locali, nonché quelli disposti da organismi	
pubblici e privati;	
-partecipare alle diverse forme di selezione pubblica e pri-	
vata previste dalla legge per l'affidamento di servizi e com-	
piere tutte le operazioni per l'acquisizione e l'erogazione	
dei servizi stessi;	
-concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garan-	
zia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del	
credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, non-	
ché a favore di altre cooperative;	
-acquistare o assumere in affitto locali, attrezzi, apparec-	
chiature, macchine ed ogni altra cosa utile e necessaria per	
un migliore perseguimento delle quote relative allo scopo so-	
ciale.	
-stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne	
sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali	
della società;	
-svolgere attività anche con terzi;	
-utilizzare beni mobili ed immobili, pubblici e privati, co-	
munque pervenuti alla cooperativa (conferimento, acquisto,	
concessione, comodato, affitto ecc.), nonché la produzione,	
distribuzione, commercializzazione e vendita di energia elet-	
trica generata da fonti rinnovabili per mezzo di impianti in-	
stallati sugli stessi beni.	
-allestire e gestire punti di ristoro e bar, e attività simi-	

9 di 53

	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile così	
	come può stipulare contratti di rete nel rispetto della nor-	
	mativa vigente.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche in	
	possesso della maggiore età, che per la loro capacità effe-	
	tiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono parte-	
	cipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della Cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-	
	gazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesi-	
	stenti.	
	Sono soci cooperatori coloro che:	

a)-concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
formazione degli organi sociali e alla definizione della	
struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
b)-partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed	
alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
c)-contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
decisioni sulla loro destinazione;	
d)-mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento	
interno.	
In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la va-	
lutazione dell'organo amministrativo, esercitino in proprio	
imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla	
tipologia ed alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza	
con l'attività svolta dalla Cooperativa.	
Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	
altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-	
trasto con quelli della Cooperativa.	
Articolo 6 (Categoria speciale di soci)	
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	

	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-	
	ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo ammini-	
	strativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione	
	del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quel-	

	le individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coope-	
	rativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della stessa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci. Al socio ap-	
	partenente alla categoria speciale, per quanto non previsto	
	nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci	
	cooperatori.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	

	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elet-	
	tronica ed eventualmente numero di fax;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabi-	
	liti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	

	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-	
	scale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente	
	dell'ente e dall'Organo di controllo, nonché l'estratto au-	
	tentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa as-	
	sunta dall'organo statutariamente competente, contenente la	
	dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello	
	Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta e stabilisce le mo-	
	dalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione	
	non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta	
	può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della suc-	

	cessiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	-della quota capitale sottoscritta;	
	-dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo am-	
	ministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	

	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per	
	recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione	
	giudiziale se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 Codice	
	Civile), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovvento-	
	re, può recedere il socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci	
	giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccoman-	
	data con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
	data o posta elettronica certificata.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente	

	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro
	instaurati.
	Articolo 11 (Esclusione)
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti
	del socio che:
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti
	per l'ammissione ovvero che abbia cessato il rapporto di la-
	voro con la cooperativa;
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-
	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-
	tualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-
	ciali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accor-
	dare al socio un termine non superiore a trenta giorni per
	adeguarsi;
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,
	non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore
	delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla
	Società a qualsiasi titolo;
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
	Cooperativa;
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-

	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 40,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scio-	
	glimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Articolo 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. Gli	
	eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, uni-	
	tamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spet-	
	tanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla qua-	
	le risultino gli aventi diritto.	
	Articolo 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	

	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmen-	
	te rivalutate.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valo-	
	re nominale delle quote ed il rimborso del soprapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civi-	
	le.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Articolo 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto, tramite lettera rac-	
	comandata, entro un anno dalla data di approvazione del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale o scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto a favore del fondo	

	di riserva.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	
	da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'articolo 1243 del codice civile, con il debito nei	
	confronti del socio cessato derivante dal rimborso della quo-	
	ta, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rim-	
	borso di prestiti effettuati a favore della Cooperativa.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI, STRUMENTI FINANZIARI E SOCI LAVORATORI	
	Articolo 15 (Soci finanziatori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	

	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. civ.. Rientrano in	
	tale categoria i soci sovventori disciplinati dall'art. 4	
	della Legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità	
	e le condizioni di trasferimento.	
	Articolo 16 (Conferimento e quote dei soci finanziatori)	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i confe-	
	rimenti dei soci sovventori.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (Euro cinquecen-	
	to) ciascuna.	
	Articolo 17 (Alienazione delle quote dei soci finanziatori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei finan-	
	ziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso	

	di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal
	socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il
	socio potrà vendere a chiunque.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-
	to della comunicazione.
	Articolo 18 (Deliberazione di emissione)
	L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabi-
	lire:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori
	sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci
	ordinari;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	A tutti i detentori delle quote di finanziamento, ivi compre-
	si i destinatari delle quote che siano anche soci cooperato-

	ri, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei so-	
	ci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori verranno computati applicando un coef-	
	ficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero	
	di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei soci finanziatori in proporzione	
	al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci coo-	
	peratori.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissio-	
	ne dei titoli.	
	Articolo 19 (Recesso dei soci finanziatori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabi-	
	lito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quo-	

	te a norma del precedente articolo.
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
	previste per i soci cooperatori.
	Art. 20 (Strumenti finanziari)
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperati-
	va può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di
	diritti di amministrazione, ad investitori professionali sog-
	getti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. In tal
	caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assem-
	blea, sono stabiliti:
	-l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;
	-le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-
	to previsto dall'articolo 2483 c.c.;
	-i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli
	utili, la quale non può comunque essere superiore a due punti
	rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 3,
	lettera a) del D. Lgs 112/2017;
	-l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del

	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti Cod.	
	civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni	
	del presente statuto.	
	Art. 21 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavora-	
	tori)	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si ap-	

	plica il rapporto concernente le differenze retributive tra i	
	lavoratori di cui all’art. 13 del D. Lgs 112/2017.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze pro-	
	duttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare	
	la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considera-	
	to, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli	
	effetti.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE E RISTORNI	
	Articolo 22 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari ad Euro 50,00 (Euro	
	cinquanta). Il valore della quota detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Articolo 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat-	
	to salvo il diritto di recesso.	

	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dal precedente articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 40.	
	Articolo 24 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio in conformi-	
	tà ai principi di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	

	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili e degli avanzi di gestione annuali desti-	
	mandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui	
	all'articolo 3 del D. Lgs. 112/2017:	
	a) alla riserva legale indivisibile nella misura non inferio-	
	re a quella stabilita dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci finanziatori;	
	d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Leg-	
	ge 31 gennaio 1992 n.59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	f) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 25;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria.	
	In ogni caso:	

	a) è fatto espresso divieto di distribuire i dividendi in mi-	
	sura superiore all'interesse massimo dei buoni postali frut-	
	tiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto espresso divieto di remunerare gli strumenti fi-	
	nanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in mi-	
	sura superiore a due punti rispetto al limite massimo previ-	
	sto per i dividendi;	
	c) è fatto espresso divieto di distribuire le riserve fra i	
	soci cooperatori;	
	d) in caso scioglimento della società, vi è l'obbligo di de-	
	voluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 25 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	

	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
	mutualistica.
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti
	nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla
	Legge 142/2001, dalle disposizioni del presente statuto e dal
	relativo apposito regolamento.
	Il ristorno potrà essere attribuito ai soci mediante una o
	più delle seguenti forme:
	-erogazione diretta;
	-aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
	-emissione di strumenti finanziari, ivi comprese le quote di
	sovvenzione e di partecipazione cooperativa.
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici
	correlati alle attività di interesse generale previsti dal
	presente statuto, in conformità con i criteri stabiliti
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbo-
	no considerare:
	-la qualità della prestazione professionale;
	-la quantità della prestazione lavorativa professionale, in
	relazione al tempo effettivamente dedicato al lavoro in coo-
	perativo.
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a
	ciascun socio in forma liquida ovvero mediante aumento pro-

	porzionale delle rispettive quote sociali.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 26 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:-	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo.	
	Articolo 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea dei soci:	
	a) approva il bilancio e la destinazione degli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci fi-	
	nanziatori;	
	c) nomina e revoca l'Organo amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina del Sindaco unico o eventual-	
	mente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs	
	112/2017, compreso il suo Presidente;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	

	dell'articolo 25 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale e,	
	all'occorrenza, approva un piano di crisi con le relative	
	forme di apporto, anche economico, da parte dei Soci lavora-	
	tori ai fini della soluzione della crisi;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142 e gli even-	
	tuali regolamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori, ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti, sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.	
	2479-bis del codice civile.	
	Articolo 28 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	

	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R o consegnata a mano ai soci, almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettro-	
	nica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimen-	
	to da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del	
	rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti fi-	
	nanziari privi del diritto di voto, ai recapiti risultanti	
	dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'As-	
	semblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 24.	
	L'Assemblea, inoltre, può essere convocata dall'Organo ammi-	
	nistrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve es-	
	sere convocata senza ritardo, e comunque non oltre venti	
	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scrit-	
	ta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
la maggioranza degli Amministratori e dell’Organo di control-	
lo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può op-	
porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
tenga sufficientemente informato.	
Articolo 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
ti dei soci aventi diritto al voto.	
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
aventi diritto al voto.	
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
giorno.	
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi	
diritto di voto.	
Articolo 30 (Voto ed intervento)	
Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	

l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 15 del presente
statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2526 Cod.
civ..

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente l'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Articolo 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	

	legge.	
	Articolo 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea al momento della nomina, da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da un numero di Consiglieri variabile da	
	tre a sette eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta	
	in volta, il numero.	
	Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio	
	di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente	
	ed eventualmente il Vicepresidente, qualora non vi abbia già	
	provveduto l'assemblea dei soci.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal Titolo IV,	
	l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione siano scelti tra i soci coopera-	
	tori.	
	È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei la-	
	voratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle	
	condizioni previste dall'art. 11, comma 4, lettera b), del D.	
	Lgs 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mu-	
	tualità prevalente.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	

	Articolo 33 (Poteri dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	L'Organo amministrativo ha il dovere di istituire un assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natu-	
	ra e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della	
	rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della per-	
	dita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza	
	indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti	
	previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il	
	recupero della continuità aziendale.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	Amministratori possono delegare parte delle proprie attribu-	
	zioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381	
	del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo	
	2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Am-	
	ministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e all'Organo di controllo, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	

	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento delle finalità istituzio-	
	nali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al conte-	
	nuto del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D.	
	Lgs 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori de-	
	vono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio	
	sociale nel sito internet della cooperativa.	
	Articolo 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	

	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazio-	
	ne degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	

	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori e all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interes-	
	se che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determina-	
	ta operazione della Società, precisandone la natura, i termi-	
	ni, origine e la portata; se si tratta di Amministratore De-	
	legato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, in-	
	vestendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 35 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti,	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'As-	

semblea deve essere convocata d'urgenza dal dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Articolo 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 112/2017.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Articolo 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui

	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso attribuite, potrà conferire specia-	
	li procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Consiglieri oppure a terzi, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 38 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.	
	2543, comma 1, Cod. civ., la cooperativa procede alla nomina	
	di un organo di controllo.	
	La società può nominare, ai sensi di quanto disposto dal pri-	
	mo comma dell'art. 2477 codice civile, un organo di control-	
	lo, che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della	
	nomina, potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un	
	Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due	
	membri supplenti. La nomina del collegio sindacale, in luogo	
	del sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ri-	
	cada nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 4, lettera b)	
	del D. Lgs 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresen-	
	tante dei lavoratori o degli utenti.	
	La società può, alternativamente, nominare un Revisore legale	
	dei conti. Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma	
	dell'art. 2477 codice civile, la nomina dell'organo di con-	
	trollo o del Revisore legale dei conti è obbligatoria.	

	Ove nominato, l'organo di controllo avrà le competenze ed i	
	poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa	
	in materia di società per azioni, in quanto compatibile con	
	il dettato di cui all'art. 2477 codice civile.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, e scade	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della sua carica.	
	Le riunioni del Collegio Sindacale potranno tenersi mediante	
	audio o video conferenza, a condizione che tutti i Sindaci	
	che vi partecipano possano essere identificati, che sia loro	
	consentito di partecipare all'attività del Collegio, e di in-	
	tervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-	
	frontati. Verificandosi i suddetti presupposti, il Collegio	
	Sindacale si considera riunito nel luogo in cui esso è stato	
	convocato.	
	La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercita-	
	ta dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi	
	di affidarla ad un Revisore legale dei conti o ad una società	
	di revisione legale. Qualora, in alternativa all'organo di	
	controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la	
	società decida di avvalersi, per la revisione legale dei con-	
	ti, di un Revisore o di una società di revisione, questi de-	
	vono essere iscritti nell'apposito registro istituito presso	
	il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La revisione le-	
	gale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Re-	

	visore o ad una società di revisione, qualora la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Per la revi-	
	sione legale dei conti si applicano le disposizioni previste	
	in tema di società per azioni e dal Decreto Legislativo 27	
	gennaio 2010 n.39 e relative disposizioni di attuazione.”	
	Art. 39 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di al-	
	tri soggetti interessati alle attività)	
	Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, de-	
	gli utenti e di altri soggetti interessati alle attività del-	
	la cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare	
	un’influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con	
	particolare riferimento alle questioni che incidano diretta-	
	mente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o	
	dei servizi, l’Organo amministrativo elabora un apposito re-	
	golamento, sottoponendolo successivamente all’approvazione	
	dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni	
	previste dall’art. 11 del D. Lgs 112/2017 e della relativa	
	normativa di attuazione.	
	Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il	
	coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non es-	
	sere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica	
	di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice ci-	
	vile.	
	TITOLO VII	

	CONTROVERSIE	
	Articolo 40 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.5/2003, nominati	
	con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Mini-	
	stero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci, o tra soci e	
	Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è ammi-	
	nistrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione presso	
	la Camera di Commercio di Pisa.	

	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dal-	
	le norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al	
	momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 42 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi	
	deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3,	
	comma 3, lettera a), del D. Lgs 112/2017;	
	-all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi	
	il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisi-	
	bili eventualmente ad essi spettanti;	
	-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992	
	n.59.	
	TITOLO IX	

	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al	
	regolamento di cui all'articolo 6 della Legge n.142/2001, po-	
	trà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successiva-	
	mente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggio-	
	ranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi re-	
	golamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le man-	
	sioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Articolo 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-	
	serve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile,	
	la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	

	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 45 (Rinvio)	
	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.	
	Firmato Verter Tursi - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo)	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Pisa, lì 6 febbraio 2026